

CITTA' DI ALESSANDRIA



F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Quesito n. 1, 2, 3 del 2/07/2019

Quesito n. 1: Si chiede, ai fini della dichiarazione sostitutiva prevista sulla scorta dei punti 4 e 5 dell'avviso esplorativo, se debbano o meno essere posseduti i requisiti di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010 e, in caso positivo, se debbano essere posseduti cumulativamente tutti i requisiti previsti al comma 1 del citato art. 95. In caso negativo, si chiede di conoscere quali siano i requisiti che debbo essere posseduti e dichiarati in sede di presentazione della proposta.

Risposta al quesito n. 1

Occorre premettere che il procedimento amministrativo avviato con l'avviso esplorativo in oggetto non è una gara, disciplinata dal "Codice dei contratti pubblici", bensì lo strumento con cui il Comune di Alessandria ha deciso di sondare il mercato degli operatori economici potenzialmente interessati a presentare una proposta di PPP ai sensi degli artt. 179 co. 3 e 183, co. 15 e 16 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Prima della presentazione delle proposte di iniziativa privata – che sono il risultato di questo procedimento – non è possibile individuare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per concorrere all'affidamento vero e proprio (tanto meno quelli di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, che riguardano le concessioni di lavori pubblici). Questi requisiti potranno essere stabiliti solo successivamente, nell'eventualità in cui si arrivi all'approvazione di una proposta di interesse pubblico da parte degli organi comunali competenti, la quale sarà poi oggetto di un bando e di un procedimento di gara vero e proprio (nel cui ambito saranno fissati, per l'appunto, i requisiti in questione).

Ciò premesso, la dichiarazione sostitutiva richiesta ai soggetti che intendono rispondere all'avviso esplorativo concerne semplicemente il possesso della idoneità professionale, vale a dire la dichiarazione di far parte di quei soggetti che possono legittimamente presentare questo genere di proposte. Come recita espressamente il punto 5 dell'avviso esplorativo, dunque, occorre dichiarare di "rientrare tra i soggetti che possiedono i requisiti di cui ai commi 17 e 17-bis dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.".

Quesito n. 2: Si chiedono, in relazione al punto 2 dell'Avviso esplorativo, ove si prevede quanto segue: "E' altresì obiettivo dell'Amministrazione comunale conseguire un risparmio di risorse comunali, sia in termini di utilizzo di personale e di mezzi operativi, sia in termini di allocazione di somme a bilancio per la loro conduzione e manutenzione, secondo quanto potrà essere evidenziato in sede di Piano Economico Finanziario. Sotto il profilo della riduzione dei costi del personale, si precisa che costituisce motivo di pregio particolare nella valutazione delle proposta se il Concessionario – ferma restando l'applicazione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica e di subentro delle imprese negli affidamenti pubblici di servizi – si farà carico di subentrare nei rapporti di lavoro relativi al personale operativo comunale dedicato al Campo di Atletica Leggera..."

i seguenti chiarimenti:

sub. 2.A) si chiede di conoscere oltre i costi per i dipendenti tutti gli oneri (quali i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle utenze) ad oggi sostenuti direttamente o indirettamente dall'Amministrazione per il Campo di Atletica;

sub. **2.B)** si chiede, quanto al costo dei dipendenti, di specificare il numero degli addetti per categoria contrattuale in quanto il dato non sarebbe riportato nell'allegato V; inoltre si chiede l'età anagrafica e l'anzianità contributiva dei dipendenti e se l'Ente abbia già in previsione eventuali collocamenti in quiescenza.

Risposta al quesito n. 2

Quanto al quesito sub. 2.A)

Si fornisce la tabella con evidenziati i costi storici riferiti alla gestione dell'anno 2017 del Campo di Atletica che viene pubblicata contestualmente nella Piattaforma telematica;

Quanto al quesito sub. 2.B)

Gli addetti al Campo di Atletica leggera con i relativi costi sono esattamente le n. 2 unità di personale indicate nella "Tabella relativa agli attuali costi del personale dedicato al Campo di Atletica Leggera" già pubblicata (Allegato V).

Si precisa, qui di seguito, l'età e l'anzianità contributiva di dette due unità di personale:

- 1) 60 anni e 19 gg anzianità contributiva al 31/12/2019: 36 anni 11 mesi e 26 gg.
- 2) 63 anni e 71 gg anzianità contributiva al 31/12/2019: 42 anni 11 mesi 20 gg.

Quesito n. 3: Si chiede se con riferimento al punto 9 dell'avviso esplorativo ("Valutazione delle proposte"), in relazione ai quattro "criteri" di valutazione in esso individuati – saranno individuati i pesi di ciascun criterio e dei "sub-criteri" previsti all'interno di ciascuno di essi. Con specifico riferimento poi a quello che viene definito "criterio n. 4" (Bozza di convenzione), si chiede il significato della locuzione "nessun impegno finanziario a carico del Comune". In particolare, si domanda se tale locuzione debba essere intesa come criterio per l'assegnazione di un "maggior punteggio ad eventuali proposte che non presentino alcun impegno finanziario per l'Ente per poi attribuire un punteggio proporzionalmente decrescente a quelle eventuali proposte che prevedano una copartecipazione economica da parte del Comune".

Risposta al quesito n. 3

Anche in questo caso vale la premessa fatta in relazione al quesito n. 1): l'avviso esplorativo in oggetto non disciplina la gara per l'affidamento del PPP (che sarà avviata solo in caso di approvazione di una delle proposte che dovessero pervenire).

Gli elementi che saranno oggetto delle valutazioni del "collegio di esperti", chiamato ad esaminare le eventuali proposte pervenute, non costituiscono criteri né sub-criteri ai quali sarà attribuito un punteggio. L'esistenza di un "ordine descrescente di importanza" serve solo a prestabilire quali siano gli elementi che devono essere valutati dal Collegio di esperti, ai fini della decisione finale sulla fattibilità della proposta. Questa decisione, gioco forza, spetta agli organi competenti ad inserire la proposta negli strumenti di programmazione e ad approvare il relativo progetto, i quali assumeranno gli atti relativi sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni operate dal Collegio di esperti.

Quanto poi alla locuzione "nessun impegno finanziario a carico del Comune", essa rappresenta un elemento discriminante e vincolante nella valutazione delle proposte:

l'Amministrazione comunale ha infatti deciso di non prendere in esame eventuali proposte che comportino qualsiasi impegno finanziario per l'ente pubblico.

Quesito n. 4 del 9/07/2019

Si chiede, in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica i cui contenuti sono precisati nell'allegato IV dell'avviso esplorativo, i seguenti quesiti :

- **4.A)** Si chiede in relazione al "computo metrico-estimativo" che nel senso strettamente tecnico non potrebbe essere redatto in assenza di un progetto definitivo o esecutivo, livelli non previsti per questa fase preliminare, se tale espressione debba essere intesa invece quale richiesta di una stima sommaria con quadro economico relativo all'intervento;
- **4.B)** Analogamento poiché anche il "piano di sicurezza e coordinamento" non potrebbe essere redatto in assenza del progetto definitivo o esecutivo, si chiede se debba intendersi come onere del piano di sicurezza e coordinamento da indicare nel quadro economico quale importo non assoggettabile a ribasso;
- **4.C)** Si chiede se la piscina comunale "Nuoto Club" sia struttura soggetta ai vincoli del D.Lgs. 42/2004 o abbia una vetustà inferiore ai 70 anni; se siano presenti eventuali ulteriori vincoli gravanti sull'immobile

Risposta al quesito n. 4

Quanto al quesito sub. 4.A)

E' corretta l'interpretazione che tale espressione: "computo metrico-estimativo", debba essere intesa quale richiesta di "stima sommaria nel quadro economico relativo all'intervento".

Quanto al quesito sub. 4.B)

E' corretta l'interpretazione che tale espressione: "piano di sicurezza e coordinamento", debba essere intesa come "onere del piano di sicurezza e coordinamento da indicare nel quadro economico quale importo non assoggettabile a ribasso".

Quanto al quesito sub. 4.C)

Vale quanto affermato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Ufficio Legislativo con propria nota interpretativa del 3/08/2016 in merito al'intervento normativo disposto dall'art. 217, comma 1 lett. v) del D.lgs. 50 del 2016, dalla quale si evince che il bene immobile di cui trattasi essendo stato costruito da privati su terreno comunale con termine al 23.12.1968 (data desunta dagli atti in Ns possesso), non rientra nella specie della vincolistica di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Circa poi la possibile sua valenza storico-artistica si rimanda alla procedura prevista dallo stesso decreto legislativo n. 42 del 2004 da attuarsi autonomamente in sede di proposizione di progetto di ristrutturazione e/o di eventuale abbattimento presso la competente, territorialmente, Soprintendenza.

Quesito n. 5 del 1/08/2019

Si chiede, in relazione al chiarimento relativo al quesito n. 1, di chiarire espressamente se, nell'ipotesi di cui al primo periodo del c. 17 dell'art. 183 CCP, debbano essere – o meno – già posseduti e dichiarati in capo al proponente i requisiti previsti per il concessionario dalle disposizioni di cui al D.lsg. 50/2016 e al all'art. 95 del DPR 207/2010, ovvero se il chiarimento fornito debba essere inteso quale mera necessità di dichiarare, in detta ipotesi, di possedere unicamente "l'idoneità professionale" (e non anche eventuali requisiti tecnico professionali) intesa quale condizione giuridica che permetta di acquisire e dimostrare, in un secondo momento, di possedere i requisiti che verranno previsti in sede di un'eventuale gara.

Risposta al quesito n. 5

In relazione alla suddetta ulteriore richiesta pervenuta in merito al contenuto della risposta fornita al quesito n. 1), si ribadisce integralmente il contenuto della medesima.

I soggetti che intendono rispondere all'avviso esplorativo dovranno dichiarare di possedere unicamente l'idoneità professionale (e non requisiti i requisiti di qualificazione, i quali saranno oggetto dell'eventuale gara successiva).